



Città di Fondi

PROVINCIA DI LATINA



SETTORE IV

Ai tecnici esterni

**Ai dipendenti del Settore IV –
Urbanistica**

e p.c. Al Comando di Polizia Municipale

Al Sindaco

Al Segretario Generale

All'Assessore all'Urbanistica

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 2/2022

Oggetto: interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione. Alcune precisazioni.

Preme richiamare tutti i soggetti in indirizzo a porre particolare attenzione nella presentazione di pratiche edilizie che hanno ad oggetto interventi di demolizione e ricostruzione al fine di attenersi alle indicazioni che si precisano nel proseguo della presente circolare.

Introduzione:

La Legge n. 120/2020, c.d. "Semplificazioni", ha modificato la definizione della ristrutturazione edilizia, novellando l'art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 380/2001 e contestualmente ha anche ridefinito la ristrutturazione edilizia c.d. "pesante" indicata all'art. 10, comma 1, lett. c) dello stesso T.U.E., variando conseguentemente in via giuridica residuale la definizione anche di quella c.d. "leggera" disciplinata dall'art. 22, comma 1, lett. della stessa legge.

Questa disposizione normativa assume rilevante e sostanziale importanza nella materia urbanistico-edilizia, perché definisce lo "spartiacque" fra due concetti giuridici fondamentali, ovvero quello della ristrutturazione edilizia c.d. "pesante" (per le opere comprese in tale fattispecie) e quella c.d. "leggera" (per gli interventi esclusi in forma giuridica residuale), con tutti gli effetti giuridici che ne derivano in termini di qualificazione della categoria di intervento edilizio e dei titoli abilitativi.

Categoria di intervento edilizio:

a) Gli interventi di ristrutturazione edilizia, se ricadono nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. 380/2001, rientrano nella categoria di intervento della ristrutturazione edilizia c.d. "pesante".

b) Gli interventi di ristrutturazione edilizia, se NON ricadono nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. 380/2001 e quindi sono riconducibili in via giuridica residuale a quelli dell'articolo 22, comma 1, lett. c), rientrano nella categoria di intervento della ristrutturazione edilizia c.d. "leggera".

Titolo edilizio abilitativo necessario:

a) Gli interventi di ristrutturazione edilizia, se ricadono nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) del d. P.R. 380/2001, sono sottoposti al titolo edilizio abilitativo principale del permesso di costruire, con

possibilità di utilizzare, facoltativamente, in alternativa, la c.d. "super SCIA", ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) del T.U. Edilizia.

b) Gli interventi di ristrutturazione edilizia, se NON ricadono nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. 380/2001, sono sottoposti al titolo edilizio abilitativo principale della SCIA semplice ordinaria ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c) del T.U., con possibilità di utilizzare, facoltativamente, in alternativa, il permesso di costruire ai sensi dell'art. 22, comma 7, del T.U.

Cosa dice la norma:

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. **Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.** Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

(lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenti, quanto previsto alla lettera e.6);

Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

c) **gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici** ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

(lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, lettera e), della legge n. 120 del 2020)

Ristrutturazione edilizia nelle aree NON sottoposte al vincolo di cui al Codice

L'aver introdotto nella ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera anche la possibilità di modificare la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico ha reso più ampio il numero di

interventi rientranti in tale definizione e, quindi, realizzabili con SCIA limitando, invece, il numero di interventi definibili e contenuti nella ristrutturazione pesante che sono assimilabili alla nuova costruzione e sono realizzabili con la super SCIA o il P. di C.

Essendo però le casistiche edilizie “infinite” e spesso diversissime occorre darsi una regola e soprattutto alcuni margini e/o confini che riducendo la discrezionalità aiutino ad inquadrare ogni singolo intervento nell’alveolo della ristrutturazione “leggera” o “pesante”.

Ciò anche in ossequio alla giurisprudenza amministrativa e penale per la quale la nozione di ristrutturazione deve essere oggetto di “**interpretazione restrittiva**” poiché la sua disciplina costituisce un’eccezione al principio generale secondo il quale ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, che ne comporti una rilevante modifica nel suo assetto, necessita di essere assentita con il permesso di costruire.

Personalmente ritengo che tali margini e/o confini siano rinvenibili nella legge regionale 15 del 2008 all’art. 17 che qualifica le modifiche dei parametri urbanistici/edilizi e le modifiche di localizzazione. Diversamente sarebbe difficile individuare per una serie di interventi tali margini e di conseguenza applicare erroneamente il titolo abilitativo necessario. **Peraltro in materia urbanistico-edilizia la norma regionale è concorrente alla norma statale e quest’ultima fa sempre salve eventuali norme locali e/o regionali più restrittive.**

Riporto l’art. 17 della norma citata con evidenziati i commi che aiutano a definire i margini e/o i confini tra le due tipologie di interventi:

“L.R. 14 Maggio 2009, n. 15

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell’articolo 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (1)

1. *Ai fini dell’applicazione degli articoli 15 e 16, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:*
 - a) *mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968;*
 - b) *mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire;*
 - c) *aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato;*
 - d) *modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;*
 - e) *modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa;*
 - f) *modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;*
 - g) *mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche;*
 - h) *violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.*
2. *La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti.*
3. *Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.*
4. *Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo. **Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.**”*

Sintesi conclusiva:

Quanto detto determina, pertanto, che ogni intervento di demolizione e ricostruzione che a norma dell’art. 3, comma 1, può contemplare **diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche**

planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico resta confinata nell'ambito della ristrutturazione edilizia "leggera" ed è autorizzabile con titolo edilizio abilitativo principale della SCIA semplice ordinaria ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c) del T.U. quando resta rinchiusa nelle variazioni non essenziali di cui all'art. 17 della L.R. 15/2008.

Quando l'intervento invece va oltre le variazioni essenziali di cui all'art. 17 della citata L.R. l'intervento è qualificabile quale ristrutturazione edilizia "**pesante**" sottoposta al titolo edilizio abilitativo principale del permesso di costruire, con possibilità di utilizzare, facoltativamente, in alternativa, la c.d. "super SCIA", ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) del T.U. Edilizia.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione inclusi nella ristrutturazione "leggera" non può trovare applicazione inoltre quella parte della normativa vigente che detta prescrizioni per quanto riguarda gli indici di edificabilità ed ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo (altezze, distanze, distacchi, inclinate, eventuali lotti minimi, ecc.) riferibile alle nuove costruzioni (vanificando altrimenti la nozione stessa di ristrutturazione edilizia) (**vedasi al riguardo l'art. 2-bis del D.P.R. 380/01**) fatto salvo invece le ipotesi di ristrutturazione "pesante" che, pur preservando la volumetria complessiva dovrà, invece, rispettare quella parte della normativa vigente ed alcune prescrizioni dello strumento urbanistico in termini di distanze e distacchi ivi compreso eventuali prescrizioni relative al lotto minimo (essendo l'intervento di ristrutturazione assimilabile alla nuova costruzione).

Tale interpretazione trova applicazione anche per la zona agricola nella quale, in caso di ristrutturazione "leggera", non varranno tutte le norme ascrivibili a quella parte della normativa vigente che detta prescrizioni per quanto riguarda gli indici di edificabilità ed ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo (altezze, distanze, distacchi, inclinate, eventuali lotti minimi, ecc.) riferibile alle nuove costruzioni, mentre, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia "pesante", fatto salvo lo status giuridico del richiedente (che non dovrà essere necessariamente imprenditore professionale e/o coltivatore diretto e quindi non necessiterà di PUA in esecuzione all'art. 55, comma 2, 3 e 7 [l.r. n. 38/99] esclusi espressamente dal comma 4 del medesimo articolo) e la volumetria preesistente, varranno le restanti disposizioni e/o prescrizioni dello strumento urbanistico in termini di distanze e distacchi ivi compreso eventuali prescrizioni relative al lotto minimo (essendo l'intervento di ristrutturazione assimilabile nel caso di specie alla nuova costruzione).

Discorso valido per la ricostruzione ma leggermente differente, invece, per le premialità volumetriche introdotte dalla norma nazionale e dalle disposizioni regionali (L.R. 7/2017 e L.R. 38/99). Infatti non vi è dubbio che queste ultime possano essere concesse solo qualora esse rispettino le distanze dai confini e/o dai fabbricati esistenti.

Le premialità introdotte dalla legge regionale per le zone agricole, contenute nei commi 2, 3 7 dell'articolo 55 della l.r. n. 38/99, consentono rispettivamente, per quanto qui d'interesse: (1) il comma 2, gli interventi di ristrutturazione edilizia, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10 per cento delle sole superfici o volumi con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitari; (2) il comma 3, la delocalizzazione mediante demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti ubicati entro le aree di rispetto stradale quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto beneficiando di una premialità fino al 15 per cento delle superfici lorde utili; (3) il comma 7, limitatamente ai comuni le cui zone agricole sono caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, la realizzazione di annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per attività agricole tradizionali di cui alla l.r. 14/2006 da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare. Tali volumi premianti devono rispettare le distanze fatto salvo per le sovrapposizioni nella stessa sagoma.

La possibilità di tali deroghe, infatti, è unicamente consentita nel caso in cui la premialità venga realizzata in sopraelevazione trovando applicazione l'art. 2-bis del D.P.R. 380/01 che, al comma 1-ter, testualmente recita:

"In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono

essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela. (comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, legge n. 55 del 2019 poi così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), della legge n. 120 del 2020)"

Tale condizione, come chiarito nella circolare congiunta Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero per la Pubblica Amministrazione è specificamente intesa a disciplinare i casi in cui siano oggetto di demolizione e ricostruzione edifici preesistenti che risultino "legittimamente" ubicati rispetto ad altri immobili in posizione tale da non rispettare, **già a monte**, specifiche norme in materia di distanze (ivi comprese quelle contenute nel d.m. n. 1444/1968), di guisa che non ne sarebbe consentita l'edificazione ex novo. In questi casi, il primo periodo del comma in esame ha chiarito che la ricostruzione è possibile – in sostanza – in deroga alle norme in questione, e quindi col mantenimento delle distanze preesistenti se non è possibile la modifica dell'originaria area di sedime e purché l'edificio originario fosse stato "legittimamente" realizzato. Tale condizione non è applicabili a casi diversi.

Un'ultima precisazione è legata all'aggiunta, all'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001 di un ulteriore periodo per cui i medesimi interventi di demolizione e ricostruzione (riferita alla ristrutturazione "leggera") possono prevedere, **"nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana"**.

Tale deroga rappresenta un'ulteriore possibilità di apportare incrementi alla volumetria dell'edificio preesistente ma è limitata esclusivamente alle previsioni legislative e degli strumenti urbanistici che contemplino siffatti incrementi per finalità di **"rigenerazione urbana"** (nel nostro caso L.R. 7/2017 art. 5, e 6).

La deroga, come precisato nella richiamata circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero per la Pubblica Amministrazione, non è estesa a qualsiasi disposizione che consenta incrementi volumetrici (p.es. in funzione premiale o incentivante), ma vale soltanto per le ipotesi in cui questi siano strumentali a obiettivi di rigenerazione urbana, da intendersi – secondo l'accezione preferibile, nella perdurante assenza di una definizione normativa a carattere generale – come riferita a qualunque tipologia di interventi edilizi che, senza prevedere nuove edificazioni, siano intesi al recupero e alla riqualificazione di aree urbane e/o immobili in condizioni di dismissione o degrado (pertanto non vale ad esempio per le premialità di cui alla L.R. 38/99 art. 55, comma 2 e 3). In tal caso fermo quanto detto prima per la ristrutturazione "leggera" (riferita alle variazioni non essenziali di cui alla L.R. 15/2008) affinché l'intervento edilizio di demolizione e ricostruzione continui a essere qualificato nella ristrutturazione ex art. 3 occorre che l'edificio principale demolito rimanga nella ricostruzione, e fatte salve le sole premialità connesse alla rigenerazione urbana, all'interno delle variazioni non essenziali. Diversamente l'intero intervento è qualificabile come ristrutturazione pesante ex art. 10.

Ristrutturazione edilizia nelle aree sottoposte al vincolo di cui al Codice

Diverso discorso invece per le aree sottoposte a vincolo per le quali la ristrutturazione edilizia cosiddetta "leggera" e quindi sottoposta al titolo edilizio abilitativo principale della SCIA semplice ordinaria ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c) del T.U., con possibilità di utilizzare, facoltativamente, in alternativa, il permesso di costruire ai sensi dell'art. 22, comma 7, del T.U. è consentita esclusivamente ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. In sintesi "fedele ricostruzione".

Infatti l'art. 3, comma 1, letteralmente prescrive:

"Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di

edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;"

Diversamente è definita ristrutturazione edilizia cosiddetta "pesante" e quindi sottoposta al titolo edilizio abilitativo principale del permesso di costruire, con possibilità di utilizzare, facoltativamente, in alternativa, la c.d. "super SCIA", ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) del T.U. Edilizia, quando siamo in presenza della modifica di uno solo degli elementi riferiti **alla sagoma, alla volumetria complessiva ed ai prospetti**.

Tale condizione è espressamente chiarita nell'art. 10, comma 1, che testualmente recita:

"c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

Pertanto in tali aree non soltanto le premialità volumetriche (*modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili*) ma anche le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, che nelle aree non vincolate rientrano nella ristrutturazione edilizia "leggera", nelle aree vincolate sono qualificabili come ristrutturazione "pesante" per la quale valgono urbanisticamente le indicazioni prima espresse.

Il sottoscritto resta a disposizione per ogni utile confronto significando al contempo che l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente sarà valutata ai fini del riconoscimento delle misure premiali individuali per il personale interno e determinerà, al termine della fase istruttoria, l'avvio del procedimento di rigetto delle istanze prodotte in difformità alle presenti disposizioni.



IL DIRIGENTE
Arch. Bonaventura Pianese